



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
Sezione Distaccata Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N° 11

Riunione del 22 luglio 2011

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco
Componenti: Avv. Annalisa Morgese
Avv. Andrea Raffaele Arleo

CAF/07 – 2010/2011 – Appello della Società della Società ASD Pallavolo salve avverso decisione del Giudice Unico Regionale Puglia Comunicato Ufficiale n° 34 del 15/06/2011 – Squalifica di tre giornate di gara dell’allenatore De Sangro Vanessa, sospensione da ogni attività federale fino al 30/06/2011 del dirigente Negro Roberto, multa di €. 26,00 (ventisei/00 euro) e multa di €. 500,00 (cinquecento/00 euro)

La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i documenti;

- ascoltato il difensore della Società appellante e preso atto della presenza del Presidente del predetto Sodalizio;
- osservato che il rapporto arbitrale e quello del Commissario di Campo costituiscono fonti privilegiate di prova, secondo la costante giurisprudenza degli Organi Giudicanti FIPAV;
- considerato che i comportamenti imputati all’allenatrice De Sangro Vanessa ed al dirigente Negro Roberto non sono stati puntualmente specificati nei rapporti di gara, limitandosi a sanzionarli per aver “inveito” contro altri soggetti;
- preso atto che, dalla lettura del rapporto del Commissario di Campo, si evince, tra l’altro, la chiara volontà della Società ASD Pallavolo Salve di non voler disputare l’incontro successivo contro la Società Pegaso 93 Molfetta, *“perché impegnati nel pomeriggio con il minivolley”*;
- ritenuto che tale comportamento è, comunque, antisportivo e maggiormente sanzionabile trattandosi di manifestazione giovanile;
- ritenuto, quindi, necessario ridurre le sanzioni irrogate all’allenatrice De Sangro Vanessa ed al dirigente Negro Roberto;
- considerato che l’art. 13 del Regolamento Gare al comma 1, sanziona la rinuncia a disputare un incontro con la perdita della partita, la penalizzazione di tre punti in classifica e, comunque, con una sanzione pecuniaria;
- ritenuta, quindi, equa la sanzione stabilita dal Giudice di prime cure;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto Pantanella;

P.Q.M.

- in parziale riforma della sentenza impugnata, limita la squalifica dell’allenatrice De Sangro Vanessa a due giornate di gara e limita la

sospensione da ogni attività federale del dirigente Negro Roberto fino al 25/06/2011, anche se, quest'ultima, già scontata;

- conferma, per il resto, la multa di €. 26,00 (ventisei/00 euro), la multa di €. 500,00 (cinquecento/00 euro);
- solo in ragione del parziale accoglimento dell'appello, dispone la restituzione parziale della tassa, nella misura di 1/3 di quanto versato dal Sodalizio appellante.

IL SEGRETARIO

f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 1 agosto 2011